

**DETERMINAZIONE n° 307/S del 13 novembre 2025**

**IL DIRETTORE DELL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO**

- ✓ Con determinazione del Direttore n° 41 del 11/04/2022, a seguito di una procedura per l'affidamento del servizio effettuata a mezzo di Trattativa Diretta Multipla sul portale della Consip, era stato affidato il servizio di pulizia all'Impresa L'ARCA Coop. Sociale Onlus per il periodo 01/05/2022 – 30/04/2025 e per l'importo complessivo di € 46.014,18 oltre IVA;
- ✓ Che a garanzia degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di appalto la sopracitata impresa affidataria procedette a costituire la cauzione definitiva mediante fidejussione assicurativa n° 00020091000494 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni Spa in data 20/04/2022 per l'importo di € 2.972,54 che in copia si allega al presente atto;
- ✓ Dato atto che il servizio di che trattasi si è concluso lo scorso 30 settembre 2025 (termine prorogato rispetto alla normale scadenza al fine di concludere la trattativa per l'affidamento del servizio per il triennio 2025-2028) ed è stato svolto nel rispetto degli obblighi contrattuali;
- ✓ Ritenuto di dover provvedere allo svincolo della fidejussione assicurativa sopra citata emessa a garanzia del servizio di cui al primo punto della presente determinazione;

**DETERMINA**

- di autorizzare lo svincolo della fidejussione assicurativa n. 00020091000494 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni Spa in data 20/04/2022 di € 2.972,54 costituita dall'impresa L'ARCA Coop. Sociale Onlus, con sede legale in Cuneo – Via Porta Rossa 3 – quale cauzione definitiva ed allegata al contratto di appalto relativo al servizio di pulizia dei locali adibiti ad uso ufficio ed archivio della sede e della delegazione di Madonna dell'Olmo dell'Automobile Club Cuneo dal 01/05/2022 al 30/04/2025 – codice CIG 9052112721.

- Di portare a conoscenza del presente provvedimento l'impresa L'ARCA Coop. Sociale Onlus con sede legale in Cuneo – Via Porta Rossa 3.

Il presente provvedimento assume esecutività immediata.

IL DIRETTORE  
F.to (Dr. Giuseppe De Masi)



## SCHEMA TIPO 1.2. di cui al D.M. n° 31 del 19.1.2018 - GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante  
Art. 1 - Oggetto della garanzia - Il Garante, in conformita' all'art.103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) Inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) Risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) Rimborso;

- i) Delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la riacquista del maggior denaro verso l'Appaltatore;
- ii) Della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
- iii) Di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi o dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantieri o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.  
L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.  
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art.2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.

### Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia -

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorso 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto ( art.103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art.1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita - La somma garantita della presente fidejussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art.103, comma 1, del Codice, ed e' pari ad:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrono le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art.93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia - Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nel limite della somma garantita alla data dell'escussione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art.103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al garante entro i termini di cui all'art.2 ed essere formulata in conformita' all'art.8.  
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante ( art.104, comma 10, del Codice ).

Art. 5 - Surrogazione - Il Garante, nel limite delle somme pagate, e' surrogeto alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia ( art.104, comma 10, del Codice ).

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valida, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cc. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

SOC. CANTIERI CUNEO SRL  
Via XX Settembre, 3 - 12100 CUNEO  
12100 CUNEO

L'Area Cooperativa Sociale

SCONEILIS

Via Porta Rossa, 3C - 12100 CUNEO

P. IVA 02644790046



08100000200001000200010004940000000190420225



IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA NOTA INFORMATIVA  
MOD. CAUZIONI 5 - ED. 04/2021 PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA AI SENSI  
DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 17 MARZO 1995.

IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI AVER RICEVUTO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- L'INFORMATIVA PRIVACY (EX ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) - MOD. PRIVACY 6 - ED. 08/2020
  - L'INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. ISVAP N. 5/2006 E S.M.I. RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DELL'INTERMEDIARIO (MOD. 7A) O DI AVERNE PRESO VISIONE IN QUANTO AFFISSO NEI LOCALI DELL'INTERMEDIARIO, E DI AVERE RICEVUTO LE INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESI (MOD. 7B)

IL CONTRAENTE  
*Arca Cooperativa Sociale*  
~~SC. ONLUS~~

Via Porta Rossa, 3C - 12100 CUNEO  
P. IVA 02644790046

## IL CONTRAENTE

*L'Arca Cooperativa Sociale*

S.C. ONLUS

Via Porta Rossa, 3C - 12100 CUNEO  
P.IVA 02644750046

